

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTICOLO 414 C.P.C.

OGGETTO: DIRITTO SOGGETTIVO AL RICONOSCIMENTO/RECUPERO DELLA VALIDITÀ GIURIDICA DEL SERVIZIO PRESTATO IN ASSENZA DI DICHIARAZIONI MENDACI. RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO.

Per parte ricorrente:

BROZZU BRUNO, nato a Sassari il 01.09.1991 ed ivi residente alla via Caniga n. 45, C.F. BRZ BRN 91P 01I 452 K;

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) e Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore;
- Ufficio scolastico regionale della Sardegna, in persona dei preposti dirigenti, legali rappresentanti p.t.;
- Ambito territoriale provinciale di Sassari, in persona dei preposti dirigenti, legali rappresentanti p.t..



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Via Dante Alighieri n. 23, 09128, Cagliari.

-RESISTENTI-

FATTO

Parte ricorrente è una docente AFAM, con diploma accademico in “Percussioni” conseguito presso il Conservatorio Statale di musica di Sassari, valido per l’accesso all’insegnamento **sulle classi di concorso A030, AI55 e AI56**, in possesso di cospicuo servizio scolastico statale, conseguito sia attraverso nomine dalle graduatorie per le supplenze, quanto con individuazione tramite domanda di messa a disposizione (*id est* “MAD”) (allegato 1).

Ebbene, l’istante, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. vigenti per il biennio 2022/24), disciplinato dall’ordinanza ministeriale N. 112/2022 presentava domanda di inserimento - negli elenchi di II fascia G.P.S. destinati ai conferimenti delle supplenze annuali - indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Sassari (allegato 2), per le classi di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado), AI55 (Strumento musicale nella secondaria di II grado) e AI56 (Strumento musicale nella secondaria di I grado).

Il posizionamento in graduatoria del ricorrente gli consentiva di essere individuato quale destinatario di un contratto di supplenza, per l’insegnamento di ADMM (sostegno secondaria di I grado), con decorrenza dal 09.09.2022 sino al 30.06.2023 presso l’Istituto “A. Diaz” di Olbia (allegato 3).

Tuttavia, il Dirigente della scuola secondaria di I grado “A. Diaz”, con provvedimento Prot. n° 2371 del 08 marzo 2023 (allegato 4), notiziava il ricorrente dell’avvio del procedimento di rettifica del punteggio sulla scorta della motivazione che segue:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

“... i servizi prestati dal prof. BROZZU BRUNO negli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 —2018/19 - 2019/20 e 2020/21 nelle classi di concorso AI55 e AI56 con individuazione da MAD SENZA TITOLO per esaurimento delle graduatorie, pertanto non danno diritto al punteggio in quanto il docente non possiede tuttora il titolo di accesso per tali classi di concorso, - per l’a.s. 2021/22 prestato su sostegno da graduatorie incrociate da A030 nelle quali inserito erroneamente in quanto al momento della scadenza della domanda di inserimento GPS 20/22 non aveva il titolo di accesso per tale classe di concorso conseguito successivamente il 23/10/2020 . Compete pertanto per la gps 22/24 solo il punteggio del titolo di accesso”.

A tale comunicazione faceva seguito la nota prot. n. 4640 del 24.03.2023 (allegato 5), con la quale l’Ufficio scolastico Sardegna – Ambito territoriale di Sassari - disponeva, quale effetto della rettifica suddetta, l’annullamento, in autotutela, della proposta di individuazione, conferita al dott. Brozzu, quale docente supplente sino al termine delle attività didattiche, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Armando Diaz” di Olbia, con conseguente risoluzione unilaterale del contratto.

Quale conseguenza del travagliato iter procedimentale, il docente veniva collocato in II fascia G.P.S., provincia di Sassari, per le classi di concorso d’interesse, con un punteggio decurtato degli anni di servizio suelencati (punti 16 anziché 64!), prestati “a pieno titolo” su materia, seppur attraverso nomina con domanda di messa a disposizione.

Rebus sic stantibus, ritenendosi illegittima la condotta posta in essere dall’Ambito Territoriale Provinciale sardo - nella parte in cui non ha considerato valido e consolidato quel servizio, tradotto in punteggio, maturato attraverso le nomine da MAD - codesti legali ricorrono, nell’interesse del patrocinato, per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocati.it

VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE RECANTE N. 112 DEL 2022 (AGGIORNAMENTO GPS BIENNIO 2022/24), POSTO CHE LA STESSA PREVEDE, ALL'ARTICOLO 8 COMMA 10, COME IL SOLO SERVIZIO PRESTATO DALL'ASPIRANTE SULLA BASE DI DICHIARAZIONI MENDACI È, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO EMESSO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, DICHIARATO NON VALIDO, COME PRESTATO DI FATTO E NON DI DIRITTO.

La decurtazione del punteggio correlato al servizio effettivo - maturato dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (G.I.) in virtù di pendenze giudiziarie che, nel momento storico in cui erano state intraprese, avevano legittimata la sottoscrizione dei contratti attraverso i superiori elenchi di nomina "riservati agli abilitati" - laddove confermata per il biennio di validità delle rinnovate graduatorie provinciali per le supplenze, cagionerebbe, secondo l'impostazione argomentativa di codesti legali, la "violazione del principio comunitario dell'affidamento", idoneo a realizzare la specifica proiezione della buona fede, nei rapporti fra dipendente e pubblica amministrazione.

Ma v'è di più: ai sensi dell'articolo 8 comma 10 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (allegato 6), recante le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto", ai fini della rideterminazione dei punteggi, **il solo servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato "come prestato di fatto e non di diritto"**- con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico - con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato (e non è attribuito alcun punteggio), né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Si tratta, in effetti, di un'argomentazione già presente nell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 – che ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto (su posto comune e di sostegno) – laddove, all'art. 8 commi 9 e 10, ha sancito come *"In caso di esito negativo della verifica (dei titoli dichiarati, ai fini dell'inserimento in graduatoria) il dirigente scolastico con apposito provvedimento*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

(dichiara) come prestato di fatto e non di diritto (dunque, senza riconoscimento di alcun punteggio) l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci...".

A questo punto non si comprende come l'Amministrazione scolastica abbia potuto escludere dalla valutazione dei precedenti servizi (svolti, da parte istante, in virtù di domanda di messa a disposizione) quei periodi di docenza legittimamente maturati, in assenza di dichiarazioni mendaci.

Tale agire confligge chiaramente con la lettera della citata ordinanza ministeriale n. 112/2022, non avendo in passato - e nemmeno in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie - prodotta, parte ricorrente, alcuna dichiarazione mendace, essendo stato maturato il servizio, da cui è scaturita la contestata decurtazione, attraverso nomine legittimamente conferite attraverso lo strumento della MAD.

In effetti, non vi è alcuna previsione normativa di rango primario che giustifichi la decurtazione di punteggio da parte del Ministero.

In sostanza, parte resistente non può sostenere che la docente, in tali annualità, abbia prestato servizio "senza titolo", atteso che il ricorrente ha prestato servizio "*in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d'insegnamento pertinenti*", con la peculiarità che tali servizi sono stati svolti attraverso convocazione da domanda di messa a disposizione.

Per tali motivi, i contratti relativi al servizio svolto non sono affetti da alcuna patologia tale da escludere il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici, ragion per cui la decurtazione del punteggio operata dal Ministero si ritiene illegittima, ponendosi in violazione degli artt. 1458 e 2126 cod. civ., come, tra l'altro, riconosciuto da copiosa giurisprudenza.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In tal senso, molto di recente, si sono espressi a favore, su analoga fattispecie, il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1000 del 16.06.2022 (allegato 7) ed il Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 252 del 6.04.2022 (allegato 8).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria richiesta, deduzione e eccezione, Voglia, previa disapplicazione degli atti ritenuti lesivi e previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio:

-Accertare e dichiarare il diritto del prof. BRUNO BROZZU, C.F. BRZ BRN 91P 01I 452 K, al ricalcolo dei punteggi all'interno della seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Sassari (GPS 2022/24), con valutazione di tutti i servizi di docenza statale svolti e dichiarati nella domanda d'inserimento nelle G.P.S. 2022/24;

-Condannare il Ministero e le diramazioni periferiche a porre materialmente in essere ogni adempimento funzionale alla ricollocazione in graduatoria, alla luce del ricalcolo/rettifica dei punteggi.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si allegano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

1. Contratti di supplenza statali svolti dal ricorrente, disconosciuti, in termini di punteggio da controparte ministeriale;
2. Domanda di rinnovata permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze, biennio 2022/24, indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Sassari;
3. Contratto di supplenza, per l'insegnamento di ADMM (sostegno secondaria di I grado), con decorrenza sino al 30.06.2023 presso l'Istituto "A. Diaz" di Olbia;
4. Provvedimento Prot. n° 2371 del 08 marzo 2023, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Diaz, di rettifica del punteggio;
5. Nota prot. n. 4640 del 24.03.2023, con la quale l'Ufficio scolastico Sardegna – Ambito territoriale di Sassari ha revocato la nomina del ricorrente;
6. Ordinanza ministeriale n. 112/2022, recante le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto";
7. Precedente favorevole reso dal Tribunale del lavoro di Torino n. 1000/2022;
8. Tribunale del lavoro di Venezia, sentenza di accoglimento n. 252/2022, su identica questione.

Castellammare di Stabia, 19 settembre 2023

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

